



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 29/04/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 2380/2024**.

Per I.I. SpA è presente l'Avv. A. M., in sostituzione dell'Avv. F. M., la quale nel riportarsi alle note conclusive del 14/04/2025 depositate in atti, insiste per il rigetto dell'opposizione e chiede che la causa sia decisa.

Nessuno è comparso per l'opponente.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,



IL TRIBUNALE DI PESCARA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2380/2024R.G.

TRA

S. srl, in persona del lrpt S.G., rappresentata e difesa dall'Avv. V. A., come da mandato in atti;

-OPPONENTE-

E

I.I. S.p.A., quale mandataria di A. SPV S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. F. M., come da procura in atti;

-OPPOSTA-

Oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare.



Conclusioni delle parti: all'udienza del 29.4.2025, all'esito della discussione, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la S. srl, in persona del lrpt S.G., ha introdotto il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione, già iniziata con atto di pignoramento di A. SPV srl in forza del d.i. n. 833/2022 per l'importo di €. 89.216,87.

Ha dedotto l'opponente il difetto di titolarità del credito da parte di A. SPV srl per la mancanza della prova dell'avvenuta cessione, da Banca alla SPV, del credito di cui al d.i. cennato.

Si è costituita in giudizio A. SPV srl, a mezzo della mandataria I.I. spa, eccependo l'inammissibilità del motivo di opposizione.

All'udienza del 29.4.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata decisa come segue.

Ebbene, l'opposizione è inammissibile.

Si osserva, in punto di distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a precetto, come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono *causa petendi* della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione; l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.

In sostanza, il giudizio di opposizione a precetto *ex art. 615 cpc*, contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso; non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poichè, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 5635/2017).



In particolare, come noto, “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664); ancora: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 3277 del 2015), fermo il mero vaglio, da parte del giudice dell'opposizione, della persistenza della validità del titolo (ad es. perché in ipotesi venuto meno per effetto di una pronuncia emessa in grado successivo) ovvero di quei fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (ad. es pagamento): cfr., in senso simile, Cass. 3619 del 2014; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850).

Ora, posti questi principi, nella specie, è circostanza documentale che il d.i. n. 833/2022, titolo esecutivo di formazione giudiziale, è stato dato in favore di I.I. spa quale mandataria di A. SPV srl, per cui l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato avrebbe dovuto essere dedotta con l'opposizione al d.i. davanti al giudice della cognizione di quel giudizio, restando ad oggi coperto dall'efficacia di giudicato dello stesso d.i.

Dunque, dato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità” (Cass. 19.12.2014, n. 26948).

Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.



Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dello scaglione di riferimento del dm 147/22 (da 52 mila euro a 260 mila euro), con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in €. 10.717,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 29.4.2025.

Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-

